



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 03/03/2014

Atto n. 17

Oggetto: INCARICO LEGALE AZIONE RISCO INTEGRAZIONE

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **TRE**, del mese di **MARZO**, alle ore **13.20** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

L'Avv. MARINELLI SANDRO nella qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Diodati

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Presente

MARINELLI SANDRO	SINDACO	S
FAIETA ANTONIO	VICE SINDACO	S
ARAMINI ROMEO	ASSESSORE	S
BERARDINUCCI DAVIDE	ASSESSORE	N
FINOCCHIO ELENA	ASSESSORE	N

S = Presenti n. 3 N = Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 4.5.2009, rettificata con la successiva delibera n. 69 del 3/11/2009, veniva costituita, tra i Comuni di Loreto Aprutino, Moscufo, Nocciano e Catignano, una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata “Riscossioni Comunali Pescara srl”, in forma abbreviata “RIS.CO. PESCARA srl”, per l'esercizio delle attività di riscossione e gestione di entrate dei Comuni stessi, nonché di altri enti pubblici e privati costituiti o partecipati da enti locali, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 113 TUEL e dell' art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;
- con atto a rogito del notaio d.ssa Barbara Amicarelli raccolta n. 10798 rep. 30566 del 18.02.2010, registrato a Pescara il 02.03.2010 al n. 2837, veniva costituita la predetta società a responsabilità limitata ed iscritta al registro delle imprese;
- il Comune di Pianella quindi affidava alla società RISCO PESCARA srl, e ferme restando le scadenze delle convenzioni in essere, la gestione delle entrate di propria competenza, stabilendo che le concrete modalità di gestione sarebbero state definite attraverso apposito contratto di servizio da approvare da parte del questo consiglio comunale;
- che dal 2010 la soc. Risco srl ha provveduto alla gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali in nome e per conto del Comune di Pianella e più precisamente alla gestione dell' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), della Tarsu, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) effettuando per tutte anche la gestione diretta delle riscossioni, mentre per quanto concerne la TARES l' Ente provvede in via diretta alla gestione e alla riscossione;

Visto che con nota in data 14 giugno 2013 prot n° 11427 assunta al protocollo dell' Ente in data 17 giugno 2013 e contraddistinta con il n° 7639 il Segretario Generale Dott. Francesca Diodati relativamente alla attività di gestione e riscossione delle entrate del Comune di Pianella rilevava che “L'esperienza sino ad oggi maturata dal Comune di Pianella con la partecipata Risco srl è stata purtroppo fallimentare a tal punto da mettere in crisi lo stesso Comune”;

Visto il parere del revisore dei conti del 13/5/2013 prot.9201 sul conto consuntivo anno 2012 che recita: “Il sottoscritto ha già ampiamente riferito sulle gravi inadempienze della società di riscossione che ad oggi pur in presenza di una delibera assembleare non ancora provveduto a sanare anche alla luce dei pesanti riflessi economici e finanziari che le segnalate omissioni determinano sull'intero bilancio dell'ente il sottoscritto intima l'amministrazione di provvedere sia alla revoca e/ integrale stesura dell'attuale convenzione sia all'esercizio di ogni azione (nella sua qualità di socio), nel caso del protrarsi di detta inadempienza....;”

Viste le note del revisore dei conti prot. 5161 del 12/3/2013, 6783 del 9/4/2013, 7347 del 16/4/2013, 7482 del 17/4/2013, 8894 del 9/5/2013, 8895 del 9/5/2013, tutte afferenti la soc. Risco, dalle quali emerge il mancato riversamento delle entrate riscosse da parte della società al Comune di Pianella;

Viste altresì le note prot. 2355 del 30/1/2013, 5219 del 13/3/2013, 6015 del 26/3/2013, 6403 del 2/4/2013, 8804 del 7/5/2013, 9785 del 20/5/2013, a firma del segretario generale e del responsabile servizio finanziario, dalle quali emergono una serie di inadempienze da parte della Partecipata Risco;

Vista la relazione trasmessa dall'amministratore unico all'assemblea dei soci in data 20.4.2013 e ritenute le circostanze addotte dall'Amministratore, a giustificazione del mancato riversamento delle entrate comunali, non accettabili;

Vista la certificazione in data 7/5/2013 del responsabile del servizio finanziario dalla quale risultava che

la società Risco non aveva provveduto al versamento della somma di €427.047,02, riscosse in nome e per conto dell'Ente quali entrate tributarie;

Richiamata la delibera C.C. n. 65 del 24/7/2013 con la quale si stabiliva di trasferire l'intera quota di partecipazione alla soc. Riscossioni Comunali Pescara s.r.l., in forma abbreviata RIS.CO. PESCARA srl, posseduta dal Comune di Pianella, pari al 43% del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 9 dello statuto societario e dell' art. 2469 del codice civile ;

Visto che con la precitata delibera n. 65/2013 il Consiglio comunale autorizzava il Sindaco o suo delegato, ad agire all'interno degli organi competenti della società al fine di avviare il processo di trasferimento delle quote di partecipazione del Comune di Pianella o di scioglimento e messa in liquidazione della società Risco Pescara, nonché ad intraprendere, sia in detta sede che in altre sedi ritenute opportune, ogni altra azione utile alla tutela degli interessi dell'ente;

Richiamato il proprio precedente atto n.105 del 23/8/2013 con il quale al fine di dare esecuzione dalla predetta delibera, e ritenuto necessario di dover intraprendere ogni azione utile, sia giudiziale che extragiudiziale, per la risoluzione per inadempimento della convenzione attualmente in essere con la società Risco srl, veniva conferito incarico all'avv. Francesca Grilli del Foro di Pescara affinché assistesse l'ente, sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, per la risoluzione per inadempimento della convenzione stipulata a suo tempo con la predetta soc. Risco;

Visto che il predetto professionista ha provveduto a contestare alla predetta Risco la risoluzione per inadempimento della convenzione a suo tempo ripassata con l'Ente;

Visto che quest'ultima ha prestato acquiescenza alla risoluzione di diritto della convenzione, provvedendo alla restituzione al comune dei locali e della documentazione;

Vista la relazione del responsabile dell'ufficio ragioneria del.... dalla quale emergono una serie di inadempimenti da parte della società Risco della convenzione ed i conseguenti danni subiti dall'Ente;

Accertate pertanto le gravi inadempienze poste in essere dalla società Risco srl nei confronti del Comune di Pianella nella gestione del servizio di riscossione delle entrate;

Ritenuto necessario a tal punto integrare l'incarico di patrocinio legale conferito con la predetta delibera G.C. n.105/2013 dando incarico al predetto professionista di promuovere giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dall'Ente a seguito delle inadempienze della società Risco della convenzione a suo tempo stipulata per la gestione delle entrate comunali;

Dato Atto dell'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 11/05/2012, con la quale il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Dato Atto che, nella fattispecie, si tratta di una singola prestazione di lavoro autonomo per un periodo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato, per la quale, ai sensi della sentenza richiamata, non si rende necessaria l'indizione di gara;

Dato Atto che l'incarico di cui in oggetto non rientra fra le fattispecie di cui all'art.3 commi 55 e 56 della L.244/2007 e pertanto non rientra tra quelli approvati con programma triennale 2012-2014 anno 2012

con Delibera di Consiglio Comunale N. 21 del 27.04.2012;

Verificato Che Consip S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei servizi in oggetto, alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.488/1999 e successive modificazioni;

Verificato che neppure sul mercato elettronico è possibile reperire fattispecie riferite ad incarichi di consulenza e patrocinio legale oggetto dell'affidamento sopra indicato;

Ritenuto di dover integrare l'incarico così come conferito allo stesso Avvocato con proprio atto n.105/2013, affinché lo stesso promuova ogni utile azione giudiziaria, per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune a seguito sia delle inadempienze della società di riscossione Risco srl, nonché del comportamento illegittimo ed illecito dell'amministratore, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge fino al definitivo esperimento del mandato, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eleggere domicilio, farsi sostituire conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, rinunciare al giudizio, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, salvo revoca del mandato;

Interpellato l'Avvocato Francesco Grilli, il quale si è reso disponibile ad assumere l'incarico di cui sopra, ed ha con nota prot. del 4511 del 03.03.14 prodotto il preventivo di spesa che allegato forma parte integrante;

Ritenuto quindi di affidare ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia;

Visti i pareri di cui all' art. 49 – del citato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, allegati alla presente deliberazione,

Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Le premesse in narrativa formano parte integrante;
2. di integrare l'incarico così come conferito allo stesso Avvocato con proprio atto n.105/2013, affinché lo stesso promuova ogni utile azione giudiziaria, per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune a seguito sia delle inadempienze della società di riscossione Risco srl, nonché del comportamento illegittimo ed illecito dell'amministratore,
3. **Di autorizzare** il Sindaco a incaricare, per i motivi di cui in premessa, l'avv. Francesco Grilli del foro di Pescara, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge fino al definitivo esperimento del mandato, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eleggere domicilio, farsi sostituire conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, rinunciare al giudizio, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, salvo revoca del mandato, nell'istaurando giudizio nei confronti della società Risco srl;
4. **Di dare atto** che l'incarico di cui in oggetto non rientra fra le fattispecie di cui all'art.3 commi 55 e 56 della L.244/2007 e pertanto non rientra tra quelli da approvare con Delibera di Consiglio Comunale;
5. **Di impegnare** la somma di €9962,40 quale spesa presunta per l'incarico in oggetto sul cap.787.ad oggetto "Spese per liti, patrocini legali, ecc" di cui €3.962,40 nella gestione residui ed €6.000,00 del bilancio di previsione provvisorio che ne offre la necessaria disponibilità;

6. **Di trasmettere** il presente provvedimento per quanto di competenza al predetto professionista
7. **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio segreteria e all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, stante l'urgenza e giusto quanto stabilito dall' art. 134, comma 4 del citato D. L.gvo 18.08.2000, n° 267 con successiva e separata votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Avv. MARINELLI SANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

N. 209 Pubblicazione

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Pianella, lì 11/03/2014

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata comunicata con lettera prot. n. 4971 in data 11/03/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ in data _____ al Prefetto ai sensi dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Pianella, lì 11/03/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il....., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Pianella, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal 11/03/2014 al 26/03/2014 (art. 124, D.LGS. N. 267/2000);

Pianella, lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE